

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Dividendi intracomunitari in uscita e nozione di beneficiario effettivo***

di **Fabio Landuzzi**



**DIGITAL** Seminario di specializzazione  
**I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2020**  
Scopri di più >

Nelle operazioni transfrontaliere relative al **pagamento in ambito comunitario di interessi e royalties**, e alla **distribuzione di dividendi**, le questioni afferenti alla rilevanza della **nozione di “beneficiario effettivo”** ed in modo particolare ai rapporti con i **principi dell’abuso del diritto** sono tuttora **irrisolte** e presentano **profili di incertezza** molto significativi che si contrappongono, invece, alla sentita **necessità di chiarezza** nei rapporti infragruppo.

Il tema, anche dopo le “famose” **c.d. “sentenze danesi”**, è tanto sentito ed attuale che l’Agenzia delle Entrate ha aperto un **tavolo di lavoro** proprio finalizzato ad approfondire questi temi.

Sono stati perciò pubblicati molti contributi in dottrina, fra cui anche quello di **Assonime** nel recente documento “**Note e Studi n. 10/2020**”.

Vediamo ora di focalizzare, seppure in modo molto limitato e generale, alcune delle **principali questioni** che attengono al **pagamento dei dividendi** da una società italiana ad una sua controllante residente in altro Stato dell’Unione Europea.

Partiamo dall’osservare che il **riferimento al “beneficiario effettivo”** si atteggia **in modo diverso** nell’ambito delle **Convenzioni contro le doppie imposizioni** (Modello Ocse) e del relativo Commentario, rispetto a come lo stesso viene posto nelle **Direttive UE**; e, a sua volta, molto diverse sono, in questo ultimo ambito, le regole riferite al **pagamento di interessi e royalties** ([Direttiva n. 2003/49/Ce](#)) rispetto a quelle riferite al **pagamento di dividendi** ([Direttiva madre-figlia n. 2011/06/Ce](#)).

È sufficiente osservare che, nella Direttiva madre-figlia, il concetto di **beneficiario effettivo non viene neppure citato**; va anche ricordato quale è la *ratio* di tale Direttiva, ovvero quella di **favorire il raggruppamento di imprese** all’interno della UE, e di fare in modo che l’utile della

società figlia sia **assoggettato ad imposizione una sola volta** presso la medesima, rendendo così i dividendi esenti sia da ritenuta in uscita che da imposizione nello Stato di residenza della società madre.

In questo contesto, sopraggiunge poi la **clausola anti abuso**, la quale **si applica in tutte le Direttive UE**.

Quindi, il **punto cruciale** di tutta la questione diventa proprio il **sovrapporsi della nozione di beneficiario effettivo** (che, ricordiamo, è assente nella Direttiva madre-figlia) con la **clausola anti abuso**.

Ed è in questo contesto che si collocano le c.d. “**sentenze danesi**”.

Ebbene, che le **Direttive UE non possano essere usate per fini abusivi** (ad esempio, da società meramente **conduit** per trasferire utili a imprese non comunitarie) costituisce un principio indiscutibile e meritorio.

Ma il punto di attrito, che non è affatto risolto dalle sentenze danesi, è se sia giusto o meno che la **nozione di beneficiario effettivo e quella di abuso** mantengano una **distinzione**; la risposta a questo interrogativo, obiettivamente, dovrebbe essere positiva, ma ciò non appare affatto delineato dalle suddette sentenze danesi.

Il **concetto di fondo** che si intende sottolineare è che non ci trova affatto concordi l'affermazione secondo cui le sentenze danesi **importerebbero** de plano, nell'ambito della **Direttiva madre-figlia**, la **nozione di beneficiario effettivo**.

Questa interpretazione, ribadisce Assonime, **non pare corretta**.

Un esempio è lampante: può essere ammesso che, per il semplice fatto che la società **holding madre comunitaria distribuisca i suoi utili ai suoi soci** (comunitari o non), siano questi ultimi ad essere automaticamente **qualificati come i beneficiari effettivi** dei dividendi pagati dalla figlia?

La risposta dovrebbe essere del tutto **negativa**, fatto salvo, appunto, che vi siano elementi per **applicare una clausola anti abuso** dimostrando, con tutte le tutele procedurali del caso, che la società madre ha funto da **mero schermo fittizio**.

Altrimenti, la società **holding intermedia** starebbe agendo nel suo **ruolo naturale**, e quindi legittimo.

In altri termini, nell'ambito della Direttiva madre-figlia, e quindi restando nel contesto della **distribuzione di dividendi**, solo l'applicazione della **clausola anti abuso** dovrebbe trovare applicazione, presupponendo quindi **una disamina a 360 gradi dell'operazione**; se così è, allora, il contribuente avrebbe la possibilità di **dimostrare che non ci è stato alcun indebito vantaggio fiscale**, come ad esempio potrebbe avvenire quando il contribuente fosse in grado di

dimostrare che tali dividendi **avrebbero potuto comunque beneficiare dell'esonero** da imposizione anche ove fossero stati pagati direttamente al soggetto residente nello Stato terzo, in base ad una norma interna o convenzionale.

Come premesso, il tema presenta **elevate complessità** ed è quindi fonte di **molti spunti di riflessione**, che impattano poi fortemente sull'ulteriore tema estremamente complicato della definizione della **sostanza economica della società holding**, e quindi della sua **genuinità**, che non può essere certo misurata secondo **indicatori fisici**, bensì indagando le **funzioni economiche** e finanziarie che la holding assolve nella struttura di investimento (ad es.: segregazione del rischio, indirizzo strategico, monitoraggio degli investimenti, ecc.).